



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI QUARGNENTO

CAP 15044 – PIAZZA I° MAGGIO 20

TEL- 0131 219133 FAX 0131 219157

CF 80005530060 – P. IVA 00446810061

e-mail: protocollo@pec.comune.quargnento.al.it
segretario@comune.quargnento.al.it

DELIBERAZIONE N. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuovo P.E.F. della tariffa puntuale, predisposto dal Consorzio di Bacino Alessandrino

L'anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di OTTOBRE alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza straordinaria di prima convocazione. All'appello risultano:

N. ord.	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	PORZIO rag. Paola	SI	--
2	BENZI ing. Luigi	--	SI
3	PAVIA dott.ssa Anna Maria	SI	--
4	IZZI rag. Francesca	SI	Art. 73
5	PICCHIO ing. Elisa	SI	--
6	CANEPA p.a. Enrico	SI	--
7	LIPAROTA dott. Roberto	--	SI
8	CASTELLARO Maria Luisa	SI	--
9	BECCARIA geom. Gianmarco	SI	--
10	ONOSCURI Pier Paolo	SI	--
11	FALCUCCI ing. Giorgio	SI	--
		9	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale avv. Stefano Valerii, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

È assente il dott. Alessandro De Palma revisore dei conti.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra PAOLA PORZIO – Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, e ulteriormente modificato dal D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 ha previsto che “[...] per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020. [...]”;
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da*

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”;
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”

CONSIDERATO che

- la nuova disciplina introdotta da ARERA, ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, prevedendo all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che “*Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a*

trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti",

- ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"* e sul territorio Comunale è presente, anche con il ruolo di ETC, il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani
- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"*: tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;
- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 ha comportato regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

DATO ATTO che il Consorzio di Bacino, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ha adottato le pertinenti determinazioni e ha trasmesso il piano economico finanziario validato;

VISTO lo schema di piano economico finanziario, allegato sotto la lettera A), e redatto sulla base del modello di cui all'appendice 1 dell'Allegato A della deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, deve essere applicata la condizione in base alla quale il rapporto tra gettito derivante dalla tariffa variabile dell'anno 2020 e gettito imputato alla quota variabile nel 2019 non debba essere inferiore dell'80% né superiore del 120%;

RILEVATO che il gettito 2020 derivante dalla parte variabile, con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, supera il limite di aumento massimo ammesso (+20%) della tariffa variabile 2019 e pertanto si rende necessario spostare una quota di costi indicati nel Piano Finanziario come così variabili nella componente fissa come disposto dall'articolo 3 comma 3 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 443/2019;

TV 2019	20.529,90 €	
Limite min 2020	16.423,92 €	(TV 2019 - 20%)
Limite max 2020	24.635,88 €	(TV 2019 + 20%)
TF 2020 base	36.822,27 €	
TV 2020 base	155.573,50 €	
	Limite NON rispettato	
Differenza da spostare tra costi fissi	130.937,62 €	

Versione finale

TF 2020	167.759,89 €
TV 2020	24.635,88 €
TOT 2020	192.395,77 €

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/2019;

CONSIDERATO che

- il suddetto regolamento prevede l’applicazione, dal 01/01/2020, della tassa rifiuti puntuale determinata sulla base del numero di conferimenti registrati nel corso dell’anno;
- a seguito dell’emergenza sanitaria e alle conseguenti indicazioni fornite Regione Piemonte con la comunicazione ad oggetto “*Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all’emergenza. Indicazioni e chiarimenti regionali*”, nel corso dell’anno il Consorzio di Bacino ha dato indicazioni al soggetto gestore della raccolta di provvedere al ritiro anche degli eventuali rifiuti conferiti in sacchi non conformi e ciò per evitare eventuali criticità legate al mancato ritiro dei rifiuti durante la fase emergenziale;
- alla luce di quanto sopra le letture dei conferimenti non sono state omogenee sul territorio comunale e sono riprese a pieno regime solo da luglio 2020

RITENUTO quindi opportuno, alla luce della complessa situazione verificatasi nel corso del corrente anno, rinviare l’applicazione della tariffazione puntuale all’anno 2021;

VISTE le tariffe elaborate sulla base dei dati dell’appendice 1 e dei ka, kb, kc e kd scelti

Comune di QUARGENTO											
UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Nord	21,776009					
Famiglie di 1 componente	277	44.360,85	39,1%	159,5	0,84	0,60	0,759683	121,16	13,07	13,07	134,23
Famiglie di 2 componenti	174	27.198,01	26,9%	158,0	0,98	1,40	0,886297	140,03	30,49	15,24	170,52
Famiglie di 3 componenti	111	17.653,50	17,7%	152,7	1,08	1,80	0,976735	149,14	39,20	13,07	188,33
Famiglie di 4 componenti	87	13.181,17	12,8%	161,1	1,16	2,20	1,049086	169,06	47,91	11,98	216,96
Famiglie di 5 componenti	16	2.884,36	2,5%	176,8	1,24	2,90	1,121437	198,22	63,15	12,63	261,37
Famiglie di 6 o più componenti	9	1.315,16	1,0%	199,7	1,30	3,40	1,175700	234,79	74,04	12,34	308,83
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,08	1,80	0,976735	-	39,20	39,20	39,20
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	0,00	0,759683	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	674	106.593,05	100%	158,1		Media	0,994823		Media	13,05	

Comune di QUARGENTO											
UTENZE NON DOMESTICHE											
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE		
			Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²		
	n	m ²						Qm*Qd	QF+QV		
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	612,32	med	0,42	med	3,40	1,154601	0,067991	1,222593		
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	593,32	med	0,74	med	6,03	2,044896	0,120585	2,165481		
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	1,752768	0,103987	1,856758		
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	1,196324	0,070691	1,267325		
5 Alberghi con ristorante	2	849,82	min	1,07	min	8,79	2,976924	0,175778	3,152702		
6 Alberghi senza ristorante	1	361,00	min	0,80	min	6,55	2,225737	0,130983	2,356721		
7 Case di cura e riposo	1	2.940,00	min	0,95	min	7,82	2,643063	0,156380	2,799443		
8 Uffici, agenzie, studi professionali	6	792,43	med	1,07	med	8,76	2,963013	0,175078	3,138091		
9 Banche ed istituti di credito	1	63,00	max	0,58	max	4,78	1,613660	0,095588	1,709248		
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5	2.794,78	min	0,87	min	7,11	2,420489	0,142182	2,562671		
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	319,59	med	1,30	med	10,63	3,602912	0,212473	3,815386		
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist	22	3.628,65	med	0,88	med	7,20	2,448311	0,143982	2,592793		
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	3,227319	0,189576	3,416895		
14 Attività industriali con capannoni di produzione	4	11.805,46	max	0,91	max	7,50	2,531776	0,146981	2,681757		
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	-	-	max	1,09	max	8,92	3,032567	0,178377	3,210945		
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	170,00	ad-hoc	2,42	min	39,67	6,732856	0,793300	7,526156		
17 Bar, caffè, pasticceria	1	77,39	ad-hoc	1,90	min	29,82	5,286126	0,596324	5,882451		
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	40,00	max	2,38	max	19,55	6,621569	0,390950	7,012519		
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2	468,74	med	2,08	med	17,00	5,773006	0,339957	6,112963		
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	16,859961	0,994274	17,854235		
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	4,562762	0,268966	4,831728		
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunali	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000		
Totale	52	25.516,50									

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", così come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

QUINDI, IL CONSIGLIO COMUNALE, con votazione resa in forma palese sulla proposta di deliberazione segnalata *ut supra* e recante il seguente risultato:

Presenti	9
Votanti	9
Favorevoli	9
Contrari	0
Astenuti	0

D E L I B E R A

1. di approvare, per l'anno 2020, le tariffe TARI così determinate:

Comune di QUARGNENTO											
UTENZE DOMESTICHE											
Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
					Nord	21,776009					
Famiglie di 1 componente	277	44.360,85	39,1%	159,5	0,84	0,60	0,759683	121,16	13,07	13,07	134,23
Famiglie di 2 componenti	174	27.198,01	26,9%	158,0	0,98	1,40	0,886297	140,03	30,49	15,24	170,52
Famiglie di 3 componenti	111	17.653,50	17,7%	152,7	1,08	1,80	0,976735	149,14	39,20	13,07	188,33
Famiglie di 4 componenti	87	13.181,17	12,8%	161,1	1,16	2,20	1,049086	169,06	47,91	11,98	216,96
Famiglie di 5 componenti	16	2.884,36	2,5%	178,8	1,24	2,90	1,121437	198,22	63,15	12,63	261,37
Famiglie di 6 o più componenti	9	1.315,16	1,0%	199,7	1,30	3,40	1,175700	234,79	74,04	12,34	308,83
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,08	1,80	0,976735	-	39,20	39,20	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,84	0,00	0,759683	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	674	106.593,05	100%	158,1		Media	0,994823		Media	13,05	

Comune di QUARGNENTO									
UTENZE NON DOMESTICHE									
Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
	n	m ²					Quv*Kd	QF+QV	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	612,32	med	0,42	med	3,40	1,154601	0,067991	1,222593
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	593,32	med	0,74	med	6,03	2,044896	0,120585	2,165481
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,63	max	5,20	1,752768	0,103987	1,856755
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	max	0,43	max	3,55	1,196334	0,070991	1,267325
5 Alberghi con ristorante	2	849,82	min	1,07	min	8,79	2,976924	0,175778	3,152702
6 Alberghi senza ristorante	1	361,00	min	0,80	min	6,55	2,252737	0,130983	2,383721
7 Case di cura e riposo	1	2.940,00	min	0,95	min	7,82	2,643063	0,156380	2,799443
8 Uffici, agenzie, studi professionali	6	792,43	med	1,07	med	8,76	2,963013	0,179778	3,142791
9 Banche ed istituti di credito	1	63,00	max	0,58	max	4,78	1,613680	0,095588	1,709268
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5	2.794,78	min	0,87	min	7,11	2,420489	0,142182	2,562671
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	319,59	med	1,30	med	10,63	3,602912	0,212473	3,815386
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricisti	22	3.628,65	med	0,88	med	7,20	2,448311	0,143982	2,592293
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	-	max	1,16	max	9,48	3,227319	0,189576	3,416895
14 Attività industriali con capannoni di produzione	4	11.805,46	max	0,91	max	7,50	2,531776	0,149981	2,681757
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	-	-	max	1,09	max	8,92	3,032567	0,178377	3,210945
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1	170,00	ad-boc	2,42	min	39,67	6,732856	0,793300	7,526155
17 Bar, caffè, pasticceria	1	77,39	ad-boc	1,90	min	29,82	5,286126	0,596324	5,882451
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	40,00	max	2,38	max	19,55	6,621569	0,390950	7,012519
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2	468,74	med	2,08	med	17,00	5,773006	0,339957	6,112963
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,06	min	49,72	16,859961	0,994274	17,854235
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,64	max	13,45	4,562762	0,268966	4,831728
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-boc	0,00	ad-boc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	52	25.516,50							

- di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- di fissare le scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020 alla data del 30/11/2020 – 28/02/2021 – 30/04/2021;
- di rinviare all'01/01/2021 l'entrata in vigore del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI con commisurazione puntuale
- di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
- di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- di dichiarare, la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del DLGS 267/2000 e smi.

La seduta prosegue con l'esame dei punti successivi.

VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012.

Il Segretario comunale
F.to Avv. Stefano Valerii

VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
F.to Claudia Luparia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to Paola Porzio

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to Avv. Stefano Valerii

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

N.ro 125 Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è stata pubblicata all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente il 21/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to Avv. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i. il 07/10/2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Stefano Valerii